



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2593 di data 5 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Piste da sci da discesa n. 5/2/3 denominata "CORDELA", n. 5/2/4 denominata "LAVAMAN" e n. 5/2/14 denominata "VARIANTE LAVAMAN", ubicate nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento;**
- **autorizzazione all'installazione temporanea di un impianto d'illuminazione.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, la dott.ssa Serena Marranini del Servizio Foreste e fauna, l'arch. Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 ottobre 2018, con la quale la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'installazione temporanea, limitata alla stagione invernale 2018/2019, di un impianto d'illuminazione di tipo amovibile a servizio delle piste da sci da discesa n. 5/2/3 denominata "CORDELA", n. 5/2/4 denominata "LAVAMAN" e n. 5/2/14 "VARIANTE LAVAMAN", ubicate nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. Alberto Pedrotti e del geom. Francesco Degasperi, datati ottobre e novembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto prevedono l'installazione temporanea, limitata alla prossima stagione invernale, di un impianto d'illuminazione di tipo amovibile per l'esercizio serale delle piste da sci da discesa denominate "Cordela", "Lavaman" e "Variante Lavaman", in sostituzione dell'impianto d'illuminazione di tipo fisso, recentemente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2558 di data 10 settembre 2018, che per problematiche tempistiche di realizzazione la società si è vista costretta a rinviare alla prossima stagione estiva. Detto impianto d'illuminazione è costituito da una serie di corpi illuminanti a globo, schermati superiormente e dotati di orologi digitali per l'azionamento programmato nei giorni e nelle fasce orarie stabilite, montati su sostegni telescopici ancorati al terreno con semplici controventi, posizionati sia lungo i bordi che al centro delle piste, che saranno in parte alimentati sfruttando le linee elettriche dell'impianto d'innnevamento programmato ed in parte alimentati tramite gruppi elettrogeni indipendenti al fine di garantire piena visibilità agli utenti in caso di interruzioni della corrente elettrica nella rete di distribuzione.

Valutato che le piste da sci in argomento, essendo sviluppate su un versante molto aperto limitrofo ad un centro abitato costituiscono nel loro insieme un'unica area illuminata, la Commissione di coordinamento ritiene sussistano le condizioni per derogare rispetto a quanto disposto al punto 1 delle linee guida per la progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1662 di data 24 settembre 2012.

Considerato che i corpi illuminanti in progetto non garantiscono la concentrazione dei fasci luminosi sul piano pista senza estendersi nelle aree limitrofe, come disposto al punto 4. delle linee guida sopra indicate, la Commissione di coordinamento ritiene di rilasciare un'autorizzazione temporanea limitata alla sola prossima stagione invernale 2018/2019, evidenziando che le eventuali successive richieste di installazione stagionale della tipologia di corpi illuminanti in questione verranno respinte.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1662 di data 24 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, **all'installazione temporanea, per la sola stagione invernale 2018/2019**, di un impianto d'illuminazione a servizio delle piste da sci da discesa n. 5/2/3 denominata "CORDELA", n. 5/2/4 denominata "LAVAMAN" e n. 5/2/14 denominata "VARIANTE LAVAMAN", ubicate nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla seguente prescrizione:

- **i corpi illuminanti a globo dovranno essere schermati nella loro porzione superiore per contenere almeno il 30% del flusso luminoso, di ciascun elemento, sotto il piano orizzontale, in osservanza al decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.** - Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.

Qualora non fosse possibile ottemperare a tale prescrizione rimane in capo al Comune territorialmente competente l'eventuale rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art 2 del Regolamento citato, in deroga ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del medesimo Regolamento;

nonché al rispetto delle linee guida generali adottate dalla Commissione di coordinamento con deliberazione n. 1662 di data 24 settembre 2012, in particolare:

- l'esercizio notturno delle piste illuminate dovrà essere limitato a tre sere per settimana; è ammessa deroga per un periodo di tre settimane e comunque non oltre due settimane consecutive. Dovranno essere comunicate, preventivamente, al Servizio Impianti a fune e piste da sci le date di illuminazione continuativa oltre le tre giornate settimanali. Gli orari d'esercizio dovranno osservare il limite delle ore 23.00;
- al termine della stagione invernale dovranno essere rimossi i corpi illuminanti ed i relativi sostegni;

nonché delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettati i franchi laterali dei corpi illuminanti rispetto all'impianto funiviario;
- il sistema di corpi illuminanti alimentato tramite gruppi elettrogeni indipendenti, che funge da impianto d'illuminazione d'emergenza in caso di interruzione della corrente elettrica nelle linee di distribuzione, dovrà essere mantenuto sempre in funzione durante l'esercizio delle piste; nei suddetti casi l'illuminazione d'emergenza dovrà servire esclusivamente al rientro degli sciatori presenti al momento in pista;

3. di rendere noto che le eventuali successive richieste di installazione stagionale della tipologia di corpi illuminanti indicata in progetto verranno respinte;

4. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dal D.M. 8 marzo 1999, per quanto concerne l'effettuazione del servizio notturno degli impianti funiviari;

5. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare durante il corso d'esercizio varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare l'intervento a condizioni di migliore funzionalità;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr